

Allegato 4

Formazione approfondita in psichiatria e psicoterapia forensi

1. In generale

1.1 Definizione del campo specialistico

La psichiatria e la psicoterapia forensi sono quella branca della psichiatria e della psicoterapia nella quale si applicano conoscenze scientifiche e cliniche a problematiche giuridiche. Essa comprende la ricerca, la clinica e l'insegnamento su argomenti psichiatrici nel contesto del diritto penale, dell'esecuzione delle pene e delle misure, del diritto civile e del diritto delle assicurazioni.

Questo campo di attività richiede conoscenze e abilità specifiche, che vanno al di là dei contenuti del perfezionamento professionale per il titolo di medico specialista¹ in psichiatria e psicoterapia.

Lo psichiatra e psicoterapeuta forense è uno specialista in psichiatria e psicoterapia che, nello svolgimento della propria attività, si concentra su perizie e trattamenti psichiatrico-forensi. Egli trasmette le proprie conoscenze specifiche ad altri professionisti, a istituzioni e alla popolazione, collaborando a stretto contatto con altre discipline e in particolare con la giurisprudenza.

1.2 Scopi del perfezionamento professionale

Il perfezionamento professionale in psichiatria forense ha lo scopo di mettere in grado i candidati di redigere perizie psichiatrico-forensi in modo autonomo, rispettando le specifiche regole etiche e deontologiche, nonché di effettuare trattamenti psichiatrico-forensi con particolare riferimento alle psicoterapie.

2. Durata, struttura e disposizioni complementari

2.1 Durata e struttura della formazione approfondita

Il perfezionamento professionale specifico dura 2 anni che devono essere svolti presso centri di perfezionamento professionale psichiatrico-forensi riconosciuti.

Un anno al massimo può essere svolto nell'ambito del perfezionamento professionale per conseguire il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia.

Possono essere riconosciuti al massimo 6 mesi di attività presso studi medici riconosciuti (cfr. cifra 5.2.2).

¹ Questo programma di perfezionamento professionale si applica nella stessa misura sia ai medici di sesso femminile che maschile. Per semplificarne la lettura, utilizzeremo in tutto il testo solo la designazione maschile. Ringraziamo le lettrici per la loro comprensione.

2.2 Disposizioni complementari

2.2.1 Titolo di specialista

Requisiti per il conseguimento della formazione approfondita sono il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia.

2.2.2 Perfezionamento teorico

Il perfezionamento teorico comprende 180 crediti secondo il catalogo degli obiettivi di perfezionamento. È necessario dimostrare di aver assolto le seguenti unità didattiche:

- fondamenti propedeutici (40 crediti): nozioni di etica e diritto pubblico, concetti giuridici, tecnica peritale in generale e fondamenti dei trattamenti psichiatrico-forensi;
- insegnamento specifico: acquisizione di conoscenze approfondite nel settore delle perizie di diritto civile, penale e delle assicurazioni, nonché delle terapie psichiatrico-forensi (80 crediti, di cui almeno 20 sotto forma di seminari e workshop e almeno 20 sotto forma di lezioni teoriche);
- frequenza di eventi di aggiornamento continuo come congressi, seminari e workshop (60 crediti) riconosciuti dalla Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF).

La SSPF pubblica una lista degli eventi riconosciuti, decidendo su richiesta nel singolo caso in merito al riconoscimento di unità di perfezionamento professionale non incluse nella lista. Si consiglia di presentare le richieste alla SSPF prima dell'inizio del corso di perfezionamento professionale.

Contrariamente ai requisiti di cui alle cifre da 2.2.4 a 2.2.6, i crediti per il perfezionamento professionale teorico non possono essere riconosciuti contemporaneamente per il titolo di medico specialista e per la formazione approfondita.

Il direttore del centro di perfezionamento professionale attesta ai candidati senza titolo di medico specialista (attestazione separata oppure nelle osservazioni del certificato ISFM) quante perizie, terapie psichiatrico-forensi e ore di supervisione possono essere riconosciute anche per la formazione approfondita e inserite a posteriori nel successivo certificato ISFM per la psichiatria e psicoterapia forensi.

2.2.3 Lavoro scientifico

Il candidato è primo o ultimo autore con funzione di direttore di un gruppo di lavoro di una pubblicazione scientifica «peer reviewed» nel campo della psichiatria forense. In alternativa viene accettata anche una tesi di dottorato su un argomento psichiatrico-forense o una conferenza nel ruolo di primo autore a un congresso scientifico psichiatrico-forense.

2.2.4 Perizie

Al termine del perfezionamento professionale il candidato deve presentare almeno 20 perizie di diritto penale supervisionate e 10 perizie di altri campi giuridici (senza necessità di supervisione da parte di titolari della formazione approfondita).

Al supervisore deve essere sottoposta la versione integrale della perizia. Per ogni perizia supervisionata viene riconosciuta un'ora di supervisione.

2.2.5 Terapie psichiatrico-forensi

È necessario dimostrare di aver effettuato almeno 10 terapie psichiatrico-forensi supervisionate da almeno 20 sedute l'una.

Vanno inoltre attestate almeno 20 ore di supervisione di terapie.

2.2.6 Supervisioni psichiatrico-forensi

In aggiunta alle 20 supervisioni di perizie e alle 20 di supervisioni di terapie, il candidato deve attestare almeno 10 ulteriori supervisioni psichiatrico-forensi, le quali possono riferirsi a perizie di tutti i campi giuridici o a terapie psichiatrico-forensi.

2.2.7 Requisiti dei supervisori

Tutti i supervisori nel campo della psichiatria e psicoterapia forensi sono titolari del titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia con formazione approfondita in psichiatria e psicoterapia forensi o con perfezionamento professionale equivalente (cfr. art. 39 RPP). Tutti i supervisori ottemperano all'obbligo di aggiornamento secondo le esigenze della SSPP. Responsabile del controllo della qualifica è il direttore del rispettivo centro di perfezionamento professionale.

2.2.8 Attività a tempo parziale

Tutta la formazione approfondita può essere svolta a tempo parziale (come minimo al 50%), cfr. art. 32 della RPP.

2.2.9 Perfezionamento professionale all'estero

Il perfezionamento professionale svolto all'estero può essere riconosciuto nell'ambito dell'art. 33 RPP. Se il perfezionamento professionale è stato svolto interamente o parzialmente all'estero, è necessario svolgere in Svizzera un anno di perfezionamento professionale o attività in una funzione direttiva presso un centro di perfezionamento professionale riconosciuto. Durante tale anno il candidato deve acquisire familiarità con il diritto svizzero.

3. Contenuti della formazione approfondita

3.1 In generale

Il perfezionamento professionale considera in modo equivalente i campi delle perizie e delle terapie psichiatrico-forensi nelle loro dimensioni psichiche, sociali e biologiche. I titolari della formazione approfondita sono in grado di stilare perizie psichiatrico-forensi anche complesse ed eseguire terapie in modo autonomo.

3.2 Catalogo degli obiettivi di perfezionamento

Il candidato acquisisce le conoscenze e le competenze indicate alle cifre 3.2.1 e 3.2.2.

3.2.1 Conoscenze

3.2.1.1 Conoscenze generali

- Storia della psichiatria forense
- Fondamenti criminologici
- Concetti etici e deontologici della psichiatria forense
- Fondamenti giuridici in materia di diritti dei pazienti
- Vittimologia
- Definizione del ruolo dello psichiatra e psicoterapeuta nella sua funzione di esperto, terapeuta e al servizio di terzi (ad es. assicurazioni)
- Segreto professionale e medico

3.2.1.2 Conoscenze giuridiche di base

- Conoscenze di base del diritto penale e delle misure svizzero
- Conoscenze di base del diritto civile svizzero
- Conoscenze di base della legislazione in materia di assicurazioni sociali e private (in particolare AI, AVS, assicurazione infortuni, assicurazione malattia)
- Conoscenze di base del diritto penale minorile svizzero

3.2.1.3 Diritto penale

- Teorie del diritto penale
- Colpa e imputabilità
- Fondamenti del processo penale
- Fattispecie
- Pianificazione dell'esecuzione delle pene detentive, delle misure e del regime progressivo

3.2.1.4 Diritto civile

- Campo d'applicazione
- Svolgimento del processo civile
- Concetti chiave del diritto civile
- Conoscenza degli effetti di una privazione della libertà a fini di assistenza, del ruolo del curatore, di una curatela, di una assistenza e dei presupposti per la loro sospensione
- Conoscenze di base del diritto matrimoniale e del divorzio

3.2.1.5 Diritto delle assicurazioni

- Conoscenze di base del diritto delle assicurazioni
- Teoria della causalità nel diritto sociale
- Conoscenza dei concetti essenziali del diritto sociale

3.2.1.6 Terapie psichiatrico-forensi

- Diritti e obblighi del terapeuta nell'ambito delle misure penali
- Segreto professionale e contratti terapeutici
- Modalità di lavoro delle commissioni specialistiche interdisciplinari
- Organizzazione dell'esecuzione delle pene
- Varietà e integrazione dei modelli terapeutici
- Problemi legati a isolamento in cella e sciopero della fame
- Differenze tra trattamenti psichiatrici in carcere, nei centri per l'esecuzione delle misure e negli ospedali penitenziari

3.2.2 Competenze pratiche

3.2.2.1 Competenze di base

Lo psichiatra forense è in grado di valutare:

- capacità di esercitare diritti civili e capacità di discernimento
- imputabilità
- prognosi e valutazione dei rischi
- simulazione
- capacità lavorativa
- disabilità
- aspetti relativi alla protezione dei minori
- misure penali per minori
- credibilità

3.2.2.2 Tecnica peritale generale

Lo psichiatra forense è in grado di:

- svolgere correttamente il ruolo di perito
- stilare perizie che soddisfino gli standard qualitativi usuali e i requisiti giuridici
- pianificare un esame psichiatrico-forense
- valutare atti e relazioni preliminari
- eseguire un'esplorazione psichiatrico-forense in modo irreprensibile dal punto di vista professionale
- porre l'indicazione per esami supplementari
- utilizzare informazioni di terzi
- rilevare e descrivere tratti della personalità rilevanti dal punto di vista forense
- effettuare e presentare una diagnosi in modo logico
- applicare i concetti rilevanti dal punto di vista giuridico
- formulare correttamente le risposte a quesiti peritali
- stilare perizie multidisciplinari
- spiegare le risultanze peritali davanti al tribunale

3.2.2.3 Ambito civilistico

Lo psichiatra forense è in grado di:

- valutare la capacità di esercitare diritti civili, di discernimento e di testare
- valutare la necessità di misure curatelari
- valutare se sono soddisfatti i presupposti per una privazione della libertà a scopo di assistenza

3.2.2.4 Ambito assicurativo

Lo psichiatra forense è in grado di:

- valutare la capacità lavorativa
- pronunciarsi dal punto di vista medico riguardo a malattia, malattia professionale, infortunio e invalidità

3.2.2.5 Ambito terapeutico-forense

Lo psichiatra forense è in grado di:

- gestire situazioni nelle quali sussiste l'obbligo di sottoporsi a una cura
- porre l'indicazione per provvedimenti coattivi (ad esempio contenzione e medicazione coatta) ed eseguirli correttamente
- collaborare in modo interdisciplinare con addetti all'esecuzione delle pene
- stilare rapporti terapeutici che soddisfino i requisiti psichiatrico-forensi e giuridici
- valutare gli effetti psichiatrici di una situazione di detenzione in carcere
- gestire atti di violenza e aggressività
- valutare l'indicazione differenziale di modelli e obiettivi terapeutici
- applicare tecniche terapeutiche specifiche
- applicare procedimenti specifici per il trattamento di pazienti pericolosi e a rischio di recidiva
- valutare il successo della terapia
- collaborare in un team terapeutico
- utilizzare procedimenti terapeutici complementari
- stabilire la fine della terapia sulla base di marker (criteri)
- applicare concetti terapeutici per diagnosi e gruppi di delitti specifici

4. Regolamento d'esame

4.1 Scopo dell'esame

All'esame il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze e abilità elencate alla cifra 3. Deve essere in grado di analizzare complessi problemi psichiatrico-forensi giungendo a una soluzione competente.

4.2 Materia d'esame

La materia d'esame corrisponde al catalogo degli obiettivi di perfezionamento (cifra 3).

4.3 Commissione d'esame della SSPF

4.3.1 Composizione ed elezione

La commissione d'esame si compone di 4 persone:

- il presidente della commissione d'esame;
- un rappresentante (con funzione direttiva) di un'istituzione universitaria psichiatrico-forense;
- un rappresentante (con funzione direttiva) di un'istituzione psichiatrico-forense non universitaria riconosciuta;
- uno psichiatra forense che esercita la libera professione.

Il presidente della commissione d'esame e gli altri membri vengono eletti ogni quattro anni dall'assemblea generale della SSPF. Il presidente fa parte anche del comitato della SSPF. Tutti i membri della commissione d'esame devono essere in possesso del titolo ed essere membri ordinari della SSPF. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere adeguatamente rappresentate nella commissione d'esame. Il voto del presidente della commissione d'esame è decisivo in caso di parità di voti.

Per la definizione delle domande d'esame e lo svolgimento degli esami, la commissione d'esame può coinvolgere ulteriori esperti o esaminatori, i quali devono essere membri della SSPF e in possesso del titolo, ma non obbligatoriamente membri della commissione d'esame.

Un collaboratore scientifico dell'Istituto d'insegnamento medico dell'Università di Berna può assistere alle sedute della commissione in veste di consulente esterno.

4.3.2 Compiti della commissione d'esame

La commissione ha i seguenti compiti:

- organizzare e curare lo svolgimento degli esami;
- definire i luoghi e le date degli esami;
- definire il tipo di esame e la sua estensione;
- preparare le domande d'esame e designare gli esperti che le preparano;
- designare gli esaminatori;
- valutare i risultati e annunciare al candidato i risultati dell'esame;
- fissare l'ammontare delle tasse d'esame;
- controllare periodicamente il regolamento d'esame e introdurre le modifiche necessarie.

4.4 Tipo d'esame

L'esame si compone di due parti, una parte teorica scritta e una parte pratica orale.

Nella parte teorica scritta al candidato vengono sottoposte 15 MCQ (Multiple Choice Question) alle quali deve rispondere in un'ora. Il presidente della commissione d'esame sceglie le domande da una raccolta creata dalla commissione d'esame e aggiornata periodicamente. L'esame si considera superato se viene data una risposta corretta ad almeno 10 domande.

Nella parte pratica orale il candidato riceve una descrizione scritta e dettagliata di un caso psichiatrico-forense con un volume di 20-30 pagine stampate, la quale contiene tutti gli aspetti essenziali di un caso concreto ma nessun riassunto e nessuna valutazione. La commissione d'esame chiede al candidato di esprimersi su determinate questioni. Il candidato ha 90 minuti di tempo per elaborare la descrizione del caso e preparare una propria valutazione che dovrà poi esporre agli esaminatori nell'ambito del colloquio d'esame. La durata del colloquio con gli esperti è di ca. 60 minuti. Durante il colloquio d'esame vengono poste anche domande relative ad altri campi del catalogo degli obiettivi di perfezionamento.

4.5 Modalità d'esame

4.5.1 Lingua dell'esame

Sia l'esame teorico scritto che quello pratico orale si possono svolgere su richiesta del candidato in lingua tedesca, francese o italiana.

4.5.2 Momento dell'esame

È possibile sostenere l'esame al più presto nel secondo anno del perfezionamento professionale regolamentare. Viene ammesso alla parte pratica orale chi ha superato la parte teorica scritta.

4.5.3 Luogo e data dell'esame

La parte teorica scritta dell'esame ha luogo una volta all'anno presso una sede centralizzata. La parte pratica orale dell'esame viene svolta presso una sede decentrata secondo necessità.

Il luogo dell'esame, la data, il termine ultimo per le iscrizioni, le tasse d'esame, le condizioni per l'ammissione e le ulteriori modalità di iscrizione vengono pubblicati con almeno 6 mesi di anticipo sul Bollettino dei medici svizzeri e sul sito Web della SSPF.

4.5.4 Verbali

Se il candidato è d'accordo, l'esame pratico orale viene registrato su supporti audio e in tal caso viene stilato solo un verbale breve. In caso contrario viene stilato un verbale scritto dettagliato. In caso di superamento dell'esame, i supporti audio e le annotazioni scritte vengono distrutti non appena al candidato viene consegnato il diploma relativo alla formazione approfondita. In caso di mancato superamento dell'esame invece, la documentazione viene conservata finché la decisione in merito all'esito negativo non è passata in giudicato.

4.5.5 Tasse d'esame

La partecipazione all'esame è soggetta a una tassa. L'ammontare della tassa d'esame viene stabilito dalla commissione d'esame. In caso di ritiro dell'iscrizione, la tassa d'esame viene rimborsata solo se l'iscrizione viene annullata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. In caso di ritiro in un momento successivo, la tassa viene rimborsata solo per motivi importanti.

4.6 Criteri di valutazione

Le due parti dell'esame vengono valutate con la menzione «superato» o «non superato». L'esame relativo alla formazione approfondita è considerato superato se vengono superate entrambe le parti. Il giudizio finale dell'esame è formulato con la menzione «superato» o «non superato».

4.7 Comunicazione dell'esito, ripetizione dell'esame e reclamo

4.7.1 Comunicazione

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato per iscritto indicando i possibili rimedi giuridici.

4.7.2 Ripetizione dell'esame

Entrambe le parti dell'esame possono essere ripetute tutte le volte necessarie, e si deve ripetere solo la parte non superata.

4.7.3 Reclamo

Contro la decisione in merito al mancato superamento dell'esame è possibile presentare un reclamo entro 60 giorni presso la Commissione reclami per i titoli di perfezionamento professionale (CR TPP) (art. 27 RPP).

5. Criteri per il riconoscimento e la classificazione dei centri di perfezionamento professionale

5.1 Requisiti per tutti i centri di perfezionamento professionale (ospedalieri, ambulatoriali e studi)

- Ogni centro di perfezionamento professionale riconosciuto è diretto da un responsabile del perfezionamento professionale in possesso della formazione approfondita in psichiatria e psicoterapia forensi. In via eccezionale bastano requisiti equivalenti secondo quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 del RPP.
- Il direttore risponde del rispetto del programma di perfezionamento professionale.
- Il direttore deve attestare di aver assolto l'obbligo di aggiornamento continuo (art. 39 RPP).
- È disponibile un concetto di perfezionamento professionale che documenta la trasmissione delle conoscenze in modo strutturato dal punto di vista temporale e dei contenuti (art. 41 RPP). Il concetto di perfezionamento professionale deve definire in modo realistico e dimostrabile l'offerta di perfezionamento professionale e anche il numero massimo di posti di perfezionamento professionale disponibili. Esso descrive in particolare gli obiettivi che un candidato può raggiungere nel perfezionamento professionale nel corso di un anno (sia per un perfezionamento specifico che per uno non specifico).
- Esiste un sistema di gestione della sicurezza interno all'istituzione che regola la gestione dei rischi e degli errori e la loro prevenzione.
- È disponibile un sistema di reporting degli errori specifico della clinica (oppure del reparto o dell'istituto) oppure messo a disposizione dalla società medica specialistica (ad es. Critical Incidence Reporting System, CIRS).
- I medici che svolgono il perfezionamento professionale hanno a disposizione almeno 2 riviste specializzate del settore della psichiatria e psicoterapia forensi in versione cartacea oppure integrale online.

5.2 Categorie dei centri di perfezionamento professionale

Come presupposto di base per il riconoscimento devono essere soddisfatti i criteri della categoria C (cfr. cifra 5.2 del Programma di perfezionamento professionale per la psichiatria e la psicoterapia).

I centri di perfezionamento professionale sono suddivisi in 3 categorie secondo il setting, l'attività clinica, l'offerta di formazione e le loro dimensioni: Categoria A (riconoscimento per 2 anni, cure ospedaliere e ambulatoriali), categoria B (riconoscimento per 1 anno, cure ospedaliere o ambulatoriali) e studi medici (riconoscimento per 6 mesi, cure ambulatoriali).

5.2.1 Cliniche e ambulatori

Criterio	Categoria (riconoscimento max.)	
	A (2 anni)	B (1 anno)
Organizzazione		
Funzione di centro per la psichiatria forense	+	(+)
Intero reparto / settore / unità di psichiatria e psicoterapia forensi ben definito sul piano organizzativo	+	+
Team interdisciplinare (incl. addetti alle cure, psicologi, operatori sociali)	+	(+)
Setting ambulatoriale (incl. le perizie) e stazionario	+	-
Setting ambulatoriale (incl. le perizie) o stazionario	-	+
Servizi di consulenza forense per altre istituzioni	+	(+)
Valutazione interdisciplinare e multidimensionale istituzionalizzata (perizie) e trattamento ambulatoriale di casi psichiatrico-forensi	+	+
Medici quadri		
Direttore (grado di occupazione di almeno l'80%) con titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia e titolare della formazione approfondita in psichiatria forense o con perfezionamento professionale equivalente (cfr. art. 39 RPP);	+	+
Direttore con docenza in psichiatria e psicoterapia forensi (docenza universitaria o presso una scuola universitaria professionale, in corsi di perfezionamento professionale e formazione continua SSPF)	+	(+)
Rapporto proporzionale tra medici in perfezionamento e i medici quadri <2,5:1	+	(+)
Perfezionamento professionale teorico e supervisione		
Perfezionamento interno strutturato (2 ore alla settimana)	+	+
Supervisione esterna da parte di un supervisore con formazione approfondita in psichiatria forense	+	+
Journal Club (1 volta al mese)	+	+
Possibilità di svolgere attività scientifica	+	-
Possibilità di frequentare eventi di perfezionamento professionale esterni durante l'orario di lavoro secondo quanto indicato alla cifra 2.2.	+	+
Perfezionamento professionale pratico		
Insegnamento dell'intero catalogo degli obiettivi di perfezionamento secondo la cifra 3	+	-
Insegnamento di una parte del catalogo degli obiettivi di perfezionamento	-	+

+ criteri obbligatori

(+) criteri opzionali

Per i centri di perfezionamento professionale della categoria D1-F devono essere soddisfatti almeno 3 criteri opzionali.

5.2.2. Studio medico (riconoscimento per max. 6 mesi)

- Il medico responsabile dello studio medico è specialista in psichiatria e psicoterapia con particolare riguardo alla psichiatria e psicoterapia forensi.
- Il medico responsabile dello studio medico deve dimostrare di avere svolto un'attività di perfezionamento professionale della durata di almeno due anni come capoclinica/medico dirigente/primario presso un centro di perfezionamento professionale riconosciuto per la psichiatria/psicoterapia forense.
- Il medico responsabile dello studio medico lo deve avere diretto autonomamente per almeno 2 anni.
- Il medico responsabile dello studio medico lavora presso lo studio almeno al 50% e non può essere contemporaneamente direttore di un centro di perfezionamento professionale.
- Nello studio medico vengono effettuati prevalentemente esami e terapie nell'ambito della psichiatria e psicoterapia forensi (almeno 2/3 dei contatti con i pazienti).
- Il responsabile dello studio medico può assumere un solo candidato alla volta per il perfezionamento.
- Il responsabile dello studio medico stabilisce un mansionario e stipula con il candidato un contratto di perfezionamento.
- Il candidato ha a sua disposizione una postazione di lavoro e un locale per le consultazioni propri.
- Il medico responsabile dello studio offre almeno 2 ore alla settimana d'insegnamento pratico o supervisione.
- Il candidato ha la possibilità di frequentare altri eventi di perfezionamento professionale.

6. Disposizioni transitorie

6.1 I periodi di perfezionamento professionale svolti in Svizzera e all'estero prima dell'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale vengono conteggiati nella misura in cui siano conformi alle condizioni previste dal programma e dal Regolamento del perfezionamento professionale (RPP). In particolare è necessario che il centro di perfezionamento professionale alla data in questione soddisfacesse i criteri di cui alla cifra 5. Al posto della formazione approfondita, l'allora direttore del centro di perfezionamento professionale e l'allora supervisore esterno devono essere stati in possesso del certificato SSPF o di un perfezionamento professionale equivalente.

6.2 I periodi di attività con funzione direttiva come quadro presso un'istituzione psichiatrico-forense (primario, medico dirigente, capoclinica), della durata di almeno 6 mesi, svolti prima dell'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale vengono conteggiati al posto dei periodi di perfezionamento professionale. I periodi di attività vengono tuttavia conteggiati solo se il centro di perfezionamento professionale alla data in questione soddisfaceva i criteri di cui alla cifra 5. Al posto della formazione approfondita, l'allora direttore del centro di perfezionamento professionale e l'allora supervisore esterno devono essere stati in possesso del certificato SSPF o di un perfezionamento professionale equivalente.

- 6.3 I titolari del certificato SSPF per la psichiatria forense ottengono su richiesta la formazione approfondita a condizione che abbiano svolto i corsi di aggiornamento continuo necessari secondo quanto risulta dal curriculum del certificato. La richiesta alla commissione dei titoli deve essere presentata entro quattro anni dall'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale.
- 6.4 Le domande di riconoscimento di periodi di perfezionamento professionale e attività secondo le cifre 6.1 e 6.2 devono essere presentate entro 10 anni dall'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale. Per le domande presentate successivamente, i periodi di perfezionamento professionale e attività svolti prima dell'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale non vengono più riconosciuti.
- 6.5 Ai candidati al certificato che stanno svolgendo un perfezionamento professionale, su richiesta vengono riconosciute interamente ai fini della formazione approfondita tutte le unità di perfezionamento professionale teoriche e pratiche svolte nell'ambito del corso per l'ottenimento del certificato SSPF.
- 6.6 Chi, negli ultimi 5 anni prima dell'entrata in vigore del programma di perfezionamento professionale, aveva svolto la libera professione come medico specialista in psichiatria e psicoterapia per almeno 2/3 in ambito psichiatrico-forense, ottiene la formazione approfondita con le seguenti agevolazioni:
- non è necessario dimostrare i periodi di perfezionamento professionale secondo la cifra 2.1 svolti presso centri di perfezionamento professionale secondo la cifra 5;
 - viene meno la necessità di dimostrare perizie e terapie supervisionate secondo le cifre 2.2.4 e 2.2.5. Il candidato deve tuttavia attestare di avere stilato almeno 70 perizie (di cui almeno 50 di diritto penale) e di avere svolto almeno 20 terapie forensi. Il candidato è tenuto a presentare una lista numerata e in formato anonimo delle proprie perizie e terapie. La commissione dei titoli sceglie dalla lista 3 perizie e 2 terapie e ne verifica la qualità;
 - non è richiesto un lavoro scientifico secondo la cifra 2.2.3.
- 6.7 La partecipazione all'esame per la formazione approfondita è obbligatorio anche in caso di conseguimento della formazione approfondita secondo le disposizioni transitorie, eccetto per i titolari del certificato Psichiatria forense SSPF. L'esame si svolgerà per la prima volta all'inizio del 2014.

Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2014

Revisioni in conformità dell'art. 17 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP):

- 16 febbraio 2017 (cifra 6.3; approvato dall'ISFM)
- 26 ottobre 2023 (cifra 5.2; approvato dalla direzione dell'ISFM)